



MEMORIA UIL – Disegno di legge n. 1274 (Decreto-legge n. 155/2024 - Recante misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali)

25 Ottobre 2024

Ringraziamo, preliminarmente, la Commissione 5^a per aver invitato la UIL a presentare una memoria.

Il Decreto-legge 155/2024 dovrebbe stimolare crescita e coesione sociale, tuttavia, la portata e la distribuzione dei finanziamenti potrebbero rivelarsi complesse da attuare, richiedendo un forte coordinamento amministrativo e controlli continui per evitare dispersioni di risorse e garantire che i progetti producano risultati tangibili.

Il successo di molte delle misure, specialmente quelle legate al PNRR, dipenderà dalla capacità delle amministrazioni locali di implementarle efficacemente e nei tempi previsti, aspetto che richiederà formazione e supporto tecnico continuo.

Scelte strategiche che, a lungo termine, potrebbero limitare la capacità del governo di affrontare le reali necessità del Paese. Ad esempio, l'assenza di un piano strutturato per rafforzare gli enti locali e per rendere il sistema di welfare più inclusivo rischia di lasciare senza risposte adeguate molte delle esigenze delle comunità territoriali e delle fasce più fragili della popolazione.

Il governo ha destinato ingenti fondi a nuove infrastrutture, con 250 milioni di euro per la Rete Ferroviaria Italiana e 183 milioni per ANAS nel 2024. È fondamentale, però, che questi finanziamenti vengano destinati, anche, per le aree meno servite del Paese che continuano a soffrire carenze strutturali e per la loro riqualificazione.

Seguendo la linea del Governo, non sembra che, in questi anni, si sia posta l'attenzione su misure radicali, come le pensioni, l'ampliamento delle misure di sostegno al reddito per le famiglie e i lavoratori precari, che subiscono sempre più il peso dell'inflazione e dell'aumento dei prezzi.

L'evasione fiscale continua a rappresentare un problema strutturale e di notevole rilevanza per l'economia del nostro Paese. I dati disponibili ci indicano un livello di evasione che non solo

compromette le entrate pubbliche, ma mina anche i principi di equità e giustizia fiscale, generando un senso di sfiducia diffuso.

In questo contesto, il “condono” rafforzato, previsto all’articolo 7, della proposta di manovra fiscale per il 2025 rischia di rappresentare un’ulteriore occasione, se non addirittura un incentivo, per quei contribuenti che, negli anni, hanno evitato di adempiere ai loro obblighi fiscali. Invece di cercare soluzioni strutturali e durature per contrastare l’evasione, si rischia di premiare coloro che hanno eluso il fisco.

Inoltre, se da un lato il DDL riconosce contributi specifici a realtà locali come la Sicilia e la Provincia di Trento, dall’altro manca una strategia che supporti, in modo strutturale e continuativo, tutte le regioni e i comuni che si trovano ad affrontare significative difficoltà di bilancio. La distribuzione dei fondi appare occasionale, destinata a situazioni specifiche, senza un reale progetto che promuova autonomia e rafforzamento per tutti gli enti locali.

Alla luce di queste considerazioni, come UIL riteniamo fondamentale portare all’attenzione alcuni aspetti specifici che riteniamo cruciali per una valutazione più completa e bilanciata del provvedimento.

Commento Art. 2 - Rifinanziamento Ape sociale 2024

- **Anno 2025:** incremento di **20 milioni di euro**
- **Anno 2026:** incremento di **30 milioni di euro**
- **Anno 2027:** incremento di **50 milioni di euro**
- **Anno 2028:** incremento di **10 milioni di euro**

Riferimento normativo: incremento delle risorse per l’indennità APE sociale previsto dall’art. 1, comma 186, della legge 232/2016.

Accogliamo con favore l’aumento dei fondi destinati al finanziamento dell’Ape Sociale, riconoscendo l’importanza di questa misura che offre un fondamentale sostegno economico alle categorie più deboli della popolazione.

Tuttavia, non possiamo non sottolineare l’urgenza di rafforzare ulteriormente la tutela previdenziale per i cosiddetti “lavoratori fragili”.

È infatti importante ricordare che, nell'ultima manovra di bilancio, all'età minima richiesta per accedere all'Ape Sociale, fissata a 63 anni, sono stati aggiunti ulteriori 5 mesi. Tale modifica ha avuto l'effetto di allontanare ulteriormente il momento in cui i lavoratori possono beneficiare di questo strumento, creando non poche difficoltà per coloro che sono già in una condizione di particolare vulnerabilità.

La UIL chiede dunque di superare queste criticità che, di fatto, hanno depotenziato l'accesso all'Ape Sociale per gli aventi diritto.

Commento Art. 6 – Misure in materia di PNRR

La UIL ha sempre condiviso la necessità di ridurre i tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni, per questo la norma va nella giusta direzione.

Facciamo presente però che sarebbe opportuno, anche alla luce dei flussi di entrate e di spesa del PNRR, innalzare le percentuali di anticipazione, alle amministrazioni che stanno avviando i progetti. In questo modo si accelererebbe la messa a terra dei progetti stessi.

Commento Art. 7 - Pace Fiscale

L'Articolo 7 estende l'accesso al ravvedimento speciale ai contribuenti esclusi dall'applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale (ISA) per il periodo 2018-2022, a causa della pandemia da COVID-19 o di condizioni di non normale svolgimento dell'attività. In precedenza, questa possibilità era riservata esclusivamente ai soggetti che avevano applicato gli ISA. Con questa modifica, il Governo prosegue nel percorso di "Pace fiscale", offrendo una sanatoria che consente ai contribuenti di regolarizzare eventuali irregolarità fiscali con imposte ridotte e l'esclusione dai futuri controlli fiscali.

La disposizione, pur presentandosi come un incentivo alla regolarizzazione, continua a introdurre elementi di iniquità, essendo la naturale prosecuzione della "Pace fiscale" avviata con il decreto Omnibus. Questa strategia, ormai consolidata, favorisce i contribuenti che non hanno rispettato le regole, permettendo loro di regolarizzare la propria posizione a condizioni agevolate. In questo modo, si penalizzano coloro che hanno sempre adempiuto correttamente ai propri obblighi fiscali, anche in momenti di difficoltà come durante la pandemia. Ne deriva un indebolimento dell'equità del sistema fiscale e il rischio di trasmettere un messaggio di tolleranza verso comportamenti irregolari.

La scelta di escludere dai controlli futuri chi aderisce alla sanatoria, mentre si prevede un'estensione dei termini di accertamento per chi non aderisce, crea un evidente squilibrio: i contribuenti che

rispettano le regole subiscono una maggiore pressione fiscale e accertativa, mentre chi ha commesso irregolarità viene premiato con condizioni favorevoli.

L'articolo 7, presentato come parte di un progetto di “fisco collaborativo”, in realtà consolida un sistema che premia l'evasione, favorendo chi ha disatteso le norme fiscali. Si rischia di ampliare il divario tra chi rispetta le regole e chi beneficia di sanatorie reiterate, compromettendo la fiducia nel sistema.

Commento Art. 8 - Modifiche Credito di Imposta ZES

L'articolo 8 del decreto in esame apporta alcune modifiche al credito d'imposta per la Zona Economica Speciale Unica (ZES), contenute nel decreto-legge n. 113 del 2024, convertito in legge n. 143 del 2024. In particolare, l'articolo interviene per ampliare le possibilità di accesso al credito e ottimizzare l'uso delle risorse residue.

La lettera a) modifica il terzo periodo del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge, permettendo di includere ulteriori investimenti realizzati tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024. Questa estensione temporale consente ai beneficiari di aggiungere nuovi investimenti rispetto a quelli già indicati nella comunicazione originaria, presentata ai sensi dell'articolo 5, comma 1.

La lettera b) riformula il comma 2, stabilendo che il calcolo dell'ammontare massimo del credito d'imposta spettante a ciascun beneficiario si baserà sugli investimenti comunicati nella comunicazione integrativa prevista dal comma 1, primo e secondo periodo. Questo permette un aggiornamento degli importi massimi in base ai nuovi investimenti comunicati.

La lettera c) introduce il comma 3-bis, il quale specifica che eventuali risorse residue, una volta riconosciuto il credito d'imposta secondo quanto stabilito dal comma 2, saranno destinate agli investimenti comunicati nell'ambito della comunicazione integrativa prevista dalla lettera a). In questo modo, eventuali fondi inutilizzati potranno essere riallocati per finanziare ulteriori investimenti, massimizzando l'utilizzo delle risorse disponibili.

In sintesi, l'articolo 8 si propone di estendere i benefici del credito d'imposta alla ZES, includendo nuovi investimenti e assicurando una gestione più efficiente delle risorse residue, garantendo una maggiore flessibilità per i soggetti beneficiari.

Solleviamo alcune criticità, sia dal punto di vista operativo che strategico che potrebbero comprometterne l'efficacia, se non gestite adeguatamente.

Una delle problematiche principali è l'aumento della complessità amministrativa. Le imprese devono gestire una maggiore quantità di comunicazioni integrative per aggiornare gli investimenti, il che può comportare ritardi o errori e rallentare l'accesso ai benefici. Questo processo rischia di creare incertezze, soprattutto per le aziende che pianificano investimenti in base al credito d'imposta.

Un'altra criticità riguarda l'allocazione delle risorse residue. Non è sempre prevedibile la disponibilità di tali risorse, il che rende difficile per le imprese pianificare con precisione gli investimenti futuri. Inoltre, potrebbe verificarsi una distribuzione disomogenea delle risorse, con un vantaggio per le imprese che presentano investimenti successivi, penalizzando quelle che non riescono ad accedere alle risorse residue.

L'estensione temporale per gli investimenti è un altro punto di debolezza. Il periodo di ammissibilità (dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024) potrebbe risultare troppo breve per permettere una pianificazione adeguata, lasciando fuori alcune imprese che non riescono a completare gli investimenti in tempo utile.

Inoltre, esiste il rischio di disparità tra le diverse aree tre ZES. Alcune di queste, più organizzate, potrebbero beneficiare maggiormente delle modifiche, mentre altre potrebbero rimanere indietro a causa di minori capacità di attrarre investimenti o di infrastrutture meno adeguate.

Ulteriormente, sussiste la possibilità che il credito d'imposta ZES si sovrapponga ad altri incentivi già esistenti, creando confusione per le imprese e complicando ulteriormente la loro gestione fiscale. La mancanza di coordinamento tra i vari strumenti potrebbe ridurre l'efficacia complessiva degli incentivi.

Infine, le modifiche al credito d'imposta per la ZES Unica introducono un sistema più complesso, che richiede una maggiore vigilanza da parte delle autorità per garantire la conformità degli investimenti e la corretta allocazione delle risorse. Questo implica un aumento delle comunicazioni e degli aggiornamenti da monitorare, con il rischio di errori o ritardi nel controllo delle informazioni e nel rilascio dei benefici fiscali. Inoltre, la complessità delle nuove norme potrebbe favorire abusi, richiedendo verifiche più rigorose. Il carico amministrativo cresce, con il rischio di inefficienze se i controlli non saranno potenziati.

In ultimo rimane da rilevare un aspetto che per noi è di fondamentale importanza, relativo allo sviluppo occupazionale dell'intera Area. In riferimento a ciò, occorre verificare che gli investimenti privati, che si insedieranno nella Zes Unica, producano nuova occupazione di qualità.

Per tale ragione, per noi rimane fondamentale aprire la partecipazione all'interno della Cabina di regia Zes, delle Parti sociali e delle Regioni interessate per competenza territoriale. La Zes Unica deve

attrarre investimenti privati che siano in grado di realizzare uno sviluppo, socialmente ed economicamente sostenibile, per le Regioni del sud e per il Paese.